



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 29/09/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 17/03/2015 ed estinto anticipatamente mediante emissione del conteggio estintivo del 05/07/2017, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'ABF al quale, richiamando quanto statuito dalla sentenza Lexitor, chiede la condanna della convenuta al pagamento, a titolo di oneri commissionali e assicurativi non maturati in applicazione del criterio proporzionale pro rata temporis per complessivi € 1.069,86 (al netto dell'importo già riconosciuto), oltre interessi e rimborso di spese di assistenza difensiva.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente eccependo l'inapplicabilità al presente ricorso della sentenza Lexitor ritenendo che essa non ha istituito, per gli intermediari, alcun obbligo generale ed indiscusso alla restituzione di quelle voci di costo non dipendenti e collegate alla durata effettiva del rapporto, atteso che il principio di diritto espresso dalla riferita sentenza non risulta applicabile, in maniera immediata, nell'ordinamento italiano.

In particolare osserva:

- la diversità delle situazioni, polacca ed italiana rilevando che la versione polacca della direttiva si riferisce ai "costi correlati alla restante durata del contratto", mentre quella italiana agli "interessi e costi dovuti per la restante durata del contratto". Pertanto, il principio secondo cui il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato dello stesso, "include tutti i costi posti a carico del



consumatore” avrebbe quale conseguenza che detto art. 16 osterebbe all’interpretazione (ed alla conseguente applicazione) della norma polacca nella misura in cui escluda dalla riduzione i costi che non dipendono dalla durata del contratto, facendo dunque riferimento al predetto concetto (polacco) di “correlati” e non anche, al diverso concetto (italiano) di “dovuti”. L’estensione anche a quest’ultima accezione potrebbe, semmai, essere oggetto di una nuova ed ulteriore questione pregiudiziale interpretativa della norma di diritto UE;

- la Corte non chiarisce se la riduzione dei costi ed interessi a vantaggio del consumatore debba comprendere, considerato l’orientamento affermato nell’orientamento italiano, non solo i costi recurring, ma anche quelli up front;

- non è ravvisabile, nel contesto italiano, assenza di regole a tutela del consumatore nel caso di rimborso anticipato.

- anche a voler rinvenire nella sentenza l’indicazione di una generalizzata inclusione dei costi up front nell’ambito delle somme dovute in caso di estinzione anticipata, la pronuncia apparirebbe totalmente ed irrimediabilmente carente di indicazioni circa i criteri attraverso i quali poter concretamente quantificare la parte di costi da restituire;

- anche la più recente giurisprudenza si è espressa nel senso di negare il diritto alla restituzione di siffatti costi, pur alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea, facendo sostanzialmente propri i principi e le argomentazioni sopra enucleati (Tribunale di Napoli pronuncia n. 10489 del 22/11/2019 e Tribunale di Monza, sentenza n. 2573 del 22/11/2019).

Anche la più recente giurisprudenza si è espressa nel senso di negare il diritto alla restituzione di siffatti costi, pur alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea, facendo sostanzialmente propri i principi e le argomentazioni sopra enucleati (Tribunale di Napoli, n. 10489 del 22/11/2019 e Tribunale di Monza n. 2573 del 22/11/2019).

Con riferimento al ricorso in oggetto, l’intermediario osserva: che

in occasione dell’estinzione anticipata al ricorrente è stato riconosciuto il rimborso delle commissioni di intermediazione per € 521,40;

- in riscontro al reclamo, si è dichiarato disponibile a corrispondere al ricorrente quanto dovuto a titolo di rimborso delle commissioni di intermediazione e delle commissioni bancarie (ossia € 386,70) oltre a spese di presentazione del ricorso per € 20,00 e interessi, per la complessiva somma di € 407,04. Tale importo è pari a quello che il ricorrente aveva titolo al momento dell’estinzione anticipata, ossia per i soli costi recurring, criterio che non può essere derogata per effetto dei principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia Europea e delle pronunce che l’hanno ripresa.

Il ricorrente rifiutava tale proposta, promuovendo ricorso.

L’intermediario chiede all’ABF di determinare il rimborso dovuto nella somma di € 407,04 come sopra calcolata:

DIRITTO

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all’art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi nonché “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.



È da premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Inoltre, il Collegio segnala l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali i quali hanno fatto propria l’interpretazione della Corte con la sentenza, stabilendo che in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti per l’erogazione dello stesso senza alcuna distinzione tra costi up front e recurring (da ultimo, Tribunale di Napoli, sentenza n. 1340 del 02.02.2020).

Il ricorrente chiede il rimborso secondo il criterio della proporzione lineare delle commissioni bancarie, delle commissioni finanziarie, delle spese fisse

Sulla base della formulazione delle clausole contrattuali e dei consolidati orientamenti dell’ABF, il Collegio così ritiene debba essere considerata la natura degli oneri oggetto di ristoro e il relativo importo da rimborsare:

- commissioni finanziatore: recurring €33,00 calcolati in proporzione lineare;
- commissione mandataria: recurring €1.046,76 calcolati in proporzione lineare da cui dedurre l’importo parziale già rimborsato (€521,40);
- commissione intermediario del credito up front €150,82 calcolati in proporzione agli interessi
- spese fisse (di istruttoria) up front €141,39 calcolati in proporzione agli interessi;

In sede di controdeduzioni, l’intermediario fa presente di aver effettuato ulteriori rimborsi a titolo di commissioni di intermediazione anche se, in realtà, il Collegio rileva che essi si riferiscono a ratei assicurativi relativi a una diversa pratica, come confermato dal fatto che nel contratto oggetto del ricorso non risultano addebitati oneri assicurativi.

La richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva non può trovare accoglimento alla luce degli ormai consolidati orientamenti dei Collegi (serialità della questione e facoltatività dell’assistenza tecnica).

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 850,57 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 850,57, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO